

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 1245, 399, 1649 e 1938-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CALVI)

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico
di primo grado (n. 1245)

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del giudice unico di prima istanza (n. 399)

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione
delle circoscrizioni giudiziarie (n. 1649)

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, ANDREOLLI, COVIELLO,
DIANA Lino, PALUMBO, ROBOL e VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Istituzione del giudice unico di primo grado (n. 1938)

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1997

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1245*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	7
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegni di legge:		
a) n. 399, d'iniziativa del senatore Preioni	»	14
b) n. 1649, d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri	»	15
c) n. 1938, d'iniziativa del senatore Preioni	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La riforma della giurisdizione di primo grado è momento iniziale e fondamentale insieme, per organizzare con criteri di maggiore razionalità l'intero sistema giudiziario.

Le sollecitazioni a dare forma monocratica al giudice di prima istanza provengono da un lungo dibattito dottrinario e da numerosi tentativi, anche assai lontani nel tempo, proposti in sede legislativa.

Anzitutto occorre considerare che la Costituzione, asserendo che «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni» (art. 107 Cost.), li differenzia nelle sole categorie di giudici di merito e giudici di legittimità. Pertanto, pur nelle diverse competenze, pretore e giudice di tribunale appartengono entrambi alla categoria di giudici di merito di primo grado.

Più volte nella storia della politica del diritto del nostro paese si è posto il problema della concentrazione delle competenze di primo grado in un ufficio giudiziario unico. Assai significativa è la riforma introdotta dalla legge 19 dicembre 1912, n. 1311, che fu accolta, anche dalla dottrina, e in particolare da Chiovenda e Mortara, con notevole interesse. Si sottolineò allora che il provvedimento sulla monocraticità in tribunale, elaborato dal Governo e approvato dal Parlamento, si era reso necessario per cercare una soluzione al problema della insufficienza del numero dei giudici, senza peraltro procedere ad aumenti di organico.

In realtà, ed è questa la ragione perchè si è voluto ricordare questa lontana esperienza legislativa, la riforma non riuscì a introdurre un reale cambiamento nell'articolazione della giurisdizione di primo grado. Fu prevista la possibilità di demandare la decisione della causa a un solo giudice, senza intervenire sulla struttura del giudice di primo grado e lasciando inalterate sia una distinzione tra conciliazione, pretura e tribu-

nale sia la diversità di *status* tra magistrati (per una più analitica disamina delle proposte e delle discussioni relative a tale riforma, si leggano le ampie e rigorose relazioni al Parlamento sullo stato della giustizia del Consiglio superiore della magistratura 1970, 1971, 1976, 1996; e si leggano anche le risoluzioni dell'Associazione nazionale magistrati del 1965 nel Congresso di Gardone e del Convegno sull'ordinamento giudiziario del 1969 e le risoluzioni del Congresso degli avvocati della FESAPI del 1971 sulla giurisdizione monocratica di merito).

Deve poi essere anche ricordata l'indicazione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 1996, ha inteso sottolineare. In essa, avvertendo le difficoltà di ordine pratico nella formazione concreta degli organi giudicanti, la Corte ha rilevato che tale difficoltà «non la esime dalla propria essenziale funzione di garanzia quando se ne richiede l'intervento in presenza di norme costituzionali illegittime». E la sentenza conclude: «Alle anzidette difficoltà, con appropriati interventi e riforme di ordine normativo ed organizzativo, devono porre rimedio altre istanze costituzionali alle quali appartengono i relativi doveri e le relative responsabilità. Per questo, nel pervenire alla presente, ulteriore pronuncia di incostituzionalità in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice, questa Corte deve rivolgere, anzi rinnovare (...) un pressante invito agli organi competenti, affinché pongano mano con urgenza a quegli interventi e a quelle riforme che gli indisponibili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale».

2. La Commissione giustizia quindi, dopo un'ampia discussione che ha portato a contenuti innovativi non indifferenti, propone di delegare il Governo ad emanare entro sei

mesi dalla entrata in vigore della legge decreti legislativi tesi a definire una distribuzione più razionale delle competenze degli uffici giudiziari (art. 1, alinea). Dovranno essere ristrutturati gli uffici giudiziari di primo grado assumendo come modello quello del giudice unico e pertanto conferendo al tribunale le competenze del pretore, il cui ufficio sarà soppresso (comma 1, lettere «a» e «b»).

Il problema del giudice unico attiene al sistema organizzativo e non consente equivoci con la figura del giudice monocratico. Quest'ultimo, che è contrapposto al giudice collegiale, deve essere riferito alla tecnica di decisione e cioè alla composizione dell'organo giudicante, mentre il giudice unico, che è problema del sistema processuale ed organizzativo del giudizio, sarà, secondo la delega conferita del Governo, tendenzialmente monocratico, e in via eccezionale, collegiale.

La Commissione giustizia del Senato ha quindi previsto di introdurre criteri assai rigorosi circa l'individuazione delle diverse competenze (comma 1, lettera «c»).

Nel settore penale si è ritenuto di fissare i criteri di definizione delle competenze assumendo un unico modello, peraltro già sperimentato in sede civile. Il giudice unico di primo grado in composizione monocratica avrà competenza su tutti i reati tranne quelli attribuiti alla competenza della Corte di assise e al tribunale in composizione collegiale. Quest'ultimo giudicherà, oltre che sull'applicazione di misure di prevenzione personale e reale, su taluni reati che sono stati individuati e caratterizzati o dal particolare allarme sociale che possano produrre o da difficoltà rilevanti prevedibilmente esistenti per il loro accertamento (comma 1, lettera «c», nn. 1-7).

Allorquando il giudice unico di primo grado operi in composizione collegiale, saranno osservate le norme processuali vigenti per il procedimento avanti il tribunale e si osserveranno invece le norme procedurali esistenti per il processo avanti il pretore negli altri casi.

Nel frattempo il Governo ha già presentato un disegno di legge per la semplificazio-

ne del rito avanti il pretore, che, qualora fosse approvato il presente disegno di legge, diverrà il rito di maggiore applicazione.

In ottemperanza poi con gli orientamenti della Corte costituzionale, il giudice per le indagini preliminari sarà diverso dal giudice dell'udienza preliminare (comma 1, lettera «h»).

Le attuali sezioni distaccate presso le procure circondariali saranno soppresse e potranno essere costituite sezioni distaccate di tribunale secondo criteri oggettivi e omogenei che abbiano riguardo alla estensione del territorio, al numero degli abitanti, alle difficoltà di collegamento e all'indice di contenzioso sia civile che penale. Così si introduce un primo criterio di riforma dell'assetto territoriale di presidi giudiziari. Per i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo potranno essere istituiti nuovi tribunali in sostituzione di sezioni distaccate e ciò al fine di decongestionare l'attività di organi giurisdizionali gravati, come è noto, da una insopportabile mole di lavoro.

Il disegno di riforma non può non prevedere, da ultimo, la soppressione delle procure circondariali le cui funzioni saranno trasferite alle procure della Repubblica presso i tribunali (comma 1, lettera «m»).

La legge delega individua anche nel settore civile le controversie nelle quali il tribunale giudicherà in composizione collegiale, ribadendo così il modello già definito per il settore penale. Il tribunale giudicherà sempre in composizione monocratica tranne nei casi espressamente indicati e allorquando la controversia presenti una oggettiva complessità giuridica e abbia una rilevanza economica o sociale.

Le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore qualora non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della funzione dovranno essere trasferite alle istituzioni interessate, per rendere meno gravoso e più efficiente l'esercizio della funzione giurisdizionale (comma 1, lettera «o»).

L'appello nelle materie civili, ove sia competente il tribunale, sarà devoluto alla Corte d'appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 341, secondo comma, del co-

dice di procedura civile (comma 1, lettera «p»).

Il Governo, ottenuta la delega ed emanate le necessarie norme di coordinamento e di disciplina transitoria, dovrà trasmettere al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi, al fine di consentire alle competenti Commissioni di esprimere entro il termine di 40 giorni un parere motivato.

Il Governo, infine, potrà entro due anni dall'entrata in vigore di ciascun decreto, emanare disposizioni correttive, ovviamente nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.

Onorevoli senatori, non sarebbe possibile concludere tale relazione senza fare cenno al problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Sia nella relazione al disegno di legge delega del governo, sia nella mia esposizione introduttiva, quale relatore al disegno di legge, è stata affrontata la questione della

connessione tra l'istituzione del giudice unico e la razionalizzazione della geografia giudiziaria. In Commissione giustizia il problema ha avuto ampia trattazione ed è certamente prevalsa l'opinione che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie è momento essenziale per risolvere i problemi ordinali e di efficienza del sistema giudiziario.

Si è osservato che l'introduzione della figura del giudice unico può consentire un primo ed essenziale momento di verifica delle reali esigenze, sia di ordine particolare che di ordine generale, esistenti sul territorio nazionale.

Un congruo tempo di sperimentazione del nuovo istituto potrà, quindi, consentire una migliore predisposizione dell'inevitabile intervento per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

CALVI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

**sui disegni di legge nn. 1245 e 399 nonché sul disegno di legge
n. 1035, successivamente ritirato**

22 ottobre 1996

La Commissione, esaminati i disegni di legge nonché il disegno di legge n. 1035, successivamente ritirato, segnala alla Commissione di merito l'opportunità di assicurare modalità di attuazione del nuovo assetto degli uffici giudiziari, compatibili con il diritto di accesso alla giurisdizione, di cui all'articolo 24 della Costituzione. Sui disegni di legge n. 1245 e n. 1035 il parere è favorevole. Quanto al disegno di legge n. 399, esprime parere contrario sull'articolo 2, che non prevede un termine per la delega legislativa, rilevando anche il contenuto generico dei principi e dei criteri direttivi per la delega legislativa di cui all'articolo 1 dello stesso disegno di legge.

sul disegno di legge n. 1649

10 dicembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di assicurare modalità di attuazione del nuovo assetto degli uffici giudiziari, compatibili con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: IULIANO)

sui disegni di legge nn. 399 e 1245

26 novembre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in essi sia inserito un ulteriore criterio direttivo della delega, volto ad escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Osserva inoltre che dai disegni di legge non derivano variazioni di spese o di entrate nel bilancio dello Stato.

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 1649

22 gennaio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso sia inserito un ulteriore criterio direttivo della delega, volto ad escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(Estensore: MORANDO)

parere su testo proposto dal relatore ed emendamenti

4 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che l'emendamento 1.25 recepisce la condizione precedentemente espressa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di primo grado**

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte di assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per tutti i reati attribuiti alla sua competenza e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, e giudica in composizione monocratica per i reati attribuiti alla competenza del pretore e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore; individuare altre fattispecie da rimettere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica relativamente a reati per i quali siano minori l'allarme sociale e le difficoltà di accertamento probatorio; mantenere, comunque, la composizione collegiale per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di primo grado**

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:**

1) **i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;**

2) **i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile;**

3) **ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;**

4) **i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329, al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ce dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

d) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

f) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica quelle attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) **sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;**

l) **al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;**

m) *identica;*

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) **e 9)**, del secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7, ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica **le funzioni amministrative** attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

g) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte di appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

h) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al **Consiglio superiore della magistratura**, perchè sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte **d'appello** allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) **escludere che la redistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;**

r) *identica*.

2. *Identico*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso **dalle competenti Commissioni permanenti** un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. *Identico*.

DISEGNO DI LEGGE N. 399

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PREIONI

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1996, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione del giudice di pace;

b) trasferire al pretore la competenza attribuita al conciliatore, al giudice di pace ed al tribunale in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1649

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLIERI ED ALTRI

Art. 1.

1. La giurisdizione ordinaria civile e penale di primo grado è attribuita al tribunale, quale giudice monocratico, salve le materie per le quali esso siede quale organo collegiale.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una nuova distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la trasformazione del tribunale in giudice unico e monocratico di primo grado, cui sono attribuite tutte le competenze nella materia civile e in quella penale, nonchè nella volontaria giurisdizione, già attribuite al pretore nelle suddette materie;

b) prevedere la trasformazione delle preture in sedi del tribunale, con le competenze di cui alla lettera a);

c) prevedere che il tribunale, nella materia penale, giudichi con il numero invariabile di tre votanti nei casi da individuarsi con particolare riguardo a tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ai delitti contro la pubblica amministrazione, alle misure cautelari personali e reali nonchè all'applicazione delle misure di prevenzione;

d) sopprimere le procure circondariali, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare la revisione dei distretti delle corti d'appello e dei circondari dei tribunali secondo i seguenti criteri:

a) prevedere la costituzione in ogni regione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado con le rispettive circoscrizioni territoriali, con le necessarie soppressioni di uffici preesistenti e i relativi accorpamenti territoriali ovvero le separazioni di territorio necessarie alla costituzione di nuovi uffici;

b) prevedere l'istituzione di uffici, per quanto possibile, di consistenza omogenea quanto a carico di lavoro e a numero di magistrati addetti, fatta salva l'opportunità di una maggiore consistenza per i tribunali e le corti d'appello delle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; può peraltro prevedersi che gli uffici di tribunale e di procura della Repubblica nelle predette città abbiano circoscrizioni limitate al territorio comunale e che siano istituiti più uffici del medesimo tipo all'interno delle città stesse;

c) tenere conto, nella determinazione delle circoscrizioni territoriali, dei flussi di lavoro verificatisi negli uffici di pretura, di tribunale e di corte d'appello sulla base dei procedimenti sopravvenuti in detti uffici, nel periodo 1990-1995 per la materia civile e nel periodo 1992-1995 per la materia penale, risultanti dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza;

d) tenere conto, nell'operare accorpamenti, aggregazioni, separazioni di circondari e distretti preesistenti, dei collegamenti

viari dei territori circondariali e distrettuali, della loro orografia, degli insediamenti produttivi industriali e commerciali ivi aventi sede, della esistenza di moderni e attrezzati uffici giudiziari e di strutture carcerarie di rilievo, privilegiando comunque, quale criterio di massima, che le corti di appello, le procure generali della Repubblica presso la corte d'appello, i tribunali per minorenni, le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i tribunali di sorveglianza abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di regione e che i tribunali e le procure della Repubblica presso il tribunale abbiano sede quanto meno in ogni capoluogo di provincia.

Art. 4.

1. Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, con i decreti di cui agli articoli 2 e 3, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste, le modifiche dell'ordinamento giudiziario e di tutte le al-

tre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Art. 5.

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 6.

1. Disposizioni correttive e integrative nell'ambito dei decreti di cui agli articoli 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti nei medesimi articoli e previo il parere delle Commissioni di cui all'articolo 5, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

DISEGNO DI LEGGE N. 1938

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PREIONI

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale, al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) strutturare gli uffici giudiziari di primo grado in materia civile secondo il modello del giudice unico, con la qualifica di «pretore», mantenendo la sede nelle attuali preture circondariali;

b) prevedere che il pretore eserciti, senza limite di valore, le funzioni di giudice unico di primo grado nella materia civile, ferma restando la competenza per materia come attualmente distribuita tra pretura e tribunale;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore in materia civile;

d) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia e degli atti di volontaria giurisdizione;

e) sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze, le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al pretore;

f) attribuire agli attuali giudici di pace il ruolo e la qualifica di vice-pretore onorario;

g) prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.